



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia - 24 aprile 2013

Commissione Consultiva Imposte Dirette

Alberto Cobelli

(dottore commercialista – membro Commissione II.DD. ODCEC Brescia)

**Le novità dei modelli di
dichiarazione fiscale 2013**

**Le novità nella
Dichiarazione IVA**





Modello IVA BASE

Per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare, in alternativa il modello IVA BASE/2013

- † modalità e termini di presentazione sono gli stessi di quello ordinario
- † può essere utilizzato dai soggetti Iva, persone fisiche e non, che nel corso dell'anno:
 - non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva (es. agricoltori o per le agenzie di viaggio)
 - hanno effettuato, in via occasionale, cessioni di beni usati
 - non hanno effettuato operazioni con l'estero (intracomunitari, import/export)
 - non hanno utilizzato plafond negli acquisti
 - non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.





ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Le novità Iva – Dichiarazioni 2013

Modello IVA 2013





Quadro VE

Nella **sezione 2** è stato soppresso il rigo riservato all'indicazione delle operazioni con aliquota al 20%, con rinumerazione dei rigi della sezione 3.

Nella sezione 4, rigo **VE34**, il campo 5 è stato ridenominato "Cessioni di fabbricati" a seguito delle modifiche introdotte negli articoli 10, numeri 8-bis) e 8 ter) e 17, comma 6, lettera a-bis), dall'articolo 9 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Nel rigo **VE36**, riservato all'esposizione delle operazioni con imposta esigibile in anni successivi, è stato introdotto il campo 3 per le operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, in vigore dal 1° dicembre 2012.

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	
VE1	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta
VE2	
VE3	
VE4	
VE5	
VE6	
VE7	
VE8	
VE9	
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta
	VE21
	VE22
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23 TOTALI (somma dei rigi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)
	VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)
	VE25 TOTALE (VE23± VE24)
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond
	Esportazioni
VE30	2 <input type="text" value=""/> ,00
	Cessioni intracomunitarie
	3 <input type="text" value=""/>
	Cessioni verso San Marino
	4 <input type="text" value=""/> ,00
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento
VE32	Altre operazioni non imponibili
VE33	Operazioni esenti (art. 10)
	Operazioni con applicazione del reverse charge
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero
	2 <input type="text" value=""/> ,00
	Cessioni di oro e argenti
	3 <input type="text" value=""/>
VE34	Subappalto nel settore edile
	4 <input type="text" value=""/> ,00
	Cessioni di fabbricati
	5 <input type="text" value=""/>
	Cessioni di telefoni cellulari
	6 <input type="text" value=""/> ,00
	Cessioni di microprocessori
	7 <input type="text" value=""/>
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi
VE36	art. 7, decreto-legge n. 185/2008
	2 <input type="text" value=""/> ,00
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83 del 2012
	3 <input type="text" value=""/>



Quadro VF

Rinumerazione righe nella **sezione 2** a seguito di soppressione aliquota 20%.

Nel rigo **VF19**, riservato all'esposizione degli acquisti registrati nell'anno ma con imposta differita ad anni successivi, è stato introdotto il campo 3 per gli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell'IVA per cassa di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, in vigore dal 1° dicembre 2012.

QUADRO VF	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1
	VF2
	VF3
	VF4
	VF5 Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta
	VF6
	VF7
	VF8
	VF9
	VF10
	VF11
	VF12 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond
	VF13 Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali
	VF14 Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta
	VF15 Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011
	VF16 Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati
	VF17 Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)
	VF18 Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione
	VF19 Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 7, decreto-legge n. 185/2008 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 2 _____,00 3 _____,00
	VF20 (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI
	VF22 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)
	VF23 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 - Imponibile)



Quadro VJ

Il rigo **VJ14** ridenominato
“Acquisti di fabbricati (art.
17, comma 6, lett. a-bis)” a
seguito delle modifiche
introdotte negli articoli 10,
numeri 8-bis) e 8 ter) e 17,
comma 6, lettera a-bis), dal

VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)

VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)

VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)

DL n. 83 del 2012 (decreto sviluppo) in vigore dal 26.06.2012

Costruttore (o il ristrutturatore) di fabbricato abitativo può applicare l'IVA sulla cessione degli immobili abitativi anche dopo 5 anni dalla fine dei lavori (nuovo art. 10 n. 8) nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione:

- **entro 5 anni** (prima era 4 anni) sempre con Iva
- oltre tale periodo regime naturale di esenzione, con possibilità di rendere la cessione imponibile ai fini IVA mediante esplicita opzione.

Nota: il **regime naturale di esenzione** sarà tale anche per le cessioni che sono eseguite a soggetti privati o che detraggono l'imposta in misura inferiore al 25%.



Quado VL

Nella sezione 3, rigo **VL29**, il nuovo campo 3 per l'esposizione dei versamenti sospesi a seguito di eventi eccezionali. Il rigo **VL40** è stato ridenominato "Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito".

VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto		
	di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno		di cui sospesi per eventi eccezionali
	2	,00	3 ,00
VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)		
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero		
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]		
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		



Quando VO

Nuovo rigo **VO15** per l'opzione dell'**IVA per cassa** di chi all'art. 32 del DL 83/2012 in vigore **dal 1° dicembre 2012**.

VO15 REGIME IVA PER CASSA
(art. 32-bis d.l. n. 83/2012)

Opzione 1

Nuovi righi **VO33** e **VO34** per i soggetti che hanno deciso di non avvalersi dei regimi «nuovi minimi» (c.d. regime di vantaggio) e degli «ex minimi»

REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ

VO33 Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)

Opzione 1

Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)

Opzione 2

VO34 REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)

Opzione 1



Quado VR - VX

Il **quadro VR** è stato **soppresso**.

Da quest'anno la richiesta di rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale è effettuata mediante la compilazione del **quadro VX**.

A seguito della soppressione del quadro VR, il **rigo VX4** "Importo di cui si richiede il rimborso", è stato implementato con la previsione di nuovi campi per consentire ai contribuenti interessati di chiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale e di fornire le informazioni necessarie per l'erogazione del rimborso.

QUADRO VX DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la
dichiarazione con più
moduli compilare solo
nel modulo n. 01

VX1	Iva da versare o da trasferire (*)		,00
VX2	Iva a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		,00
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso	1	,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	,00
Causale del rimborso	3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
Contribuenti Subappaltatori	5	Attestazione delle società e degli enti operativi	6
Contribuenti virtuosi	7	Importo erogabile senza garanzia	8
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00



Rimborsi IVA annuali 1/4

Il credito Iva da dichiarazione annuale può essere:

- riportato in **detrazione** nell'anno successivo (comp. verticale)
- **compensato** in F24 (comp. orizzontale):
 - ✓ fino a 5.000 euro → senza alcun adempimento preventivo;
 - ✓ oltre e fino a 15.000 euro → con invio telematico dichiarazione Iva annuale (dal giorno 16 del mese successivo all'invio)
 - ✓ oltre 15.000 euro → con dichiarazione e «visto di conformità»
- chiesto a **rimborso** compilando l'apposito **rigo VX4** in dichiarazione IVA.

Presupposti:

- a) imposta a rimborso > 2.582,28 euro
- b) aliquota media vendite inferiore agli acquisti
- c) esportazioni superiori al 25% del V.A.
- d) acquisto beni «ammortizzabili»
- e) presenza operazioni attive fuori campo art. 7



Rimborsi IVA annuali 2/4

Eccezione: non sono soggetti al limite di 2.582,28 per:

- i soggetti che hanno cessato la Partita Iva;
- la minor eccedenza del triennio.

Per usufruire della c.d.
«*procedura semplificata*»
ossia tramite **Equitalia**,
è necessario indicare
l'importo.

VX4 Importo di cui si richiede il rimborso		1
di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2
Causale del rimborso	3	<input type="checkbox"/>
Contribuenti Subappaltatori	5	<input type="checkbox"/>
Contribuenti virtuosi	7	<input type="checkbox"/>
Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	<input type="checkbox"/>
Attestazione delle società e degli enti operativi	6	<input type="checkbox"/>
Importo erogabile senza garanzia	8	<input type="checkbox"/>

Tale procedura è ammessa
per i rimborsi fino a euro **516.456,90** comprese le
compensazioni che avverranno nel corso del 2013.

Tale soglia è aumentata a euro 1.000.000 per i subappaltatori con V.A. di almeno l'80% da subappalti.

Oltre tale soglia è competente l'Ufficio delle Entrate.



Rimborsi IVA annuali 3/4

Società non operative

E' un pro-memoria in forma di «**attestazione**» che ricorda il divieto di rimborso e/o di compensazione per i soggetti ritenuti «di comodo» ai sensi della *L. 662/1996*.

In tal caso è ammesso solo il riporto del credito Iva; dopo 3 esercizi consecutivi, anche questa possibilità è esclusa.

La norma è stata ulteriormente estesa ai casi di «**perdita sistemica**» ossia di perdita (fiscale) per 3 esercizi consecutivi, oppure 2 in perdita e uno con reddito inferiore a quello «minimo» calcolato con i parametri della stessa normativa.

VX4 Importo di cui si richiede il rimborso		1	
di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2	
		,00	
Causale del rimborso	3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
Contribuenti Subappaltatori	5	Attestazione delle società e degli enti operativi	6
Contribuenti virtuosi	7	Importo erogabile senza garanzia	8
		,00	



Rimborsi IVA annuali 4/4

Contribuenti virtuosi

Solo per i casi di cui alle lettere a) b) e d) del 3° comma dell'art. 30 – **escluso dunque il caso più comune dei beni ammortizzabili** – viene concesso uno sconto sulla garanzia fidejussoria, pari alla media dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente, da indicare al **punto 8** del quadro VX4.

Per tali casi è richiesta una *dichiarazione sostitutiva* da consegnare in Equitalia.

La garanzia fidejussoria deve avere una durata di almeno **3 anni** dalla data di erogazione del rimborso.

VX4 Importo di cui si richiede il rimborso		1
di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2
Causale del rimborso	3	
Contribuenti Subappaltatori	5	
Contribuenti virtuosi	7	
Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
Attestazione delle società e degli enti operativi	6	
Importo erogabile senza garanzia	8	